

**Avviso Pubblico dell'Avviso per l'erogazione di**  
**"Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso**  
**Contratti di Programma Regionali".**

*Determinazione Dirigenziale n. 590 del 26 novembre 2008 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008), modificato con Determinazione n. 612 del 5 ottobre 2009 pubblicata sul BURP n. 157 del 08.10.2009, Determinazione n. 1511 del 13 settembre 2011 pubblicata sul BURP n. 151 del 29.09.2011, Determinazione n. 124 del 31.01.2012 pubblicata sul Burp n.21 del 09.02.2012 e con Determinazione n. 573 del 28.03.2012 pubblicata sul Burp n.50 del 05.04.2012.*

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26 giugno 2008 – Titolo VI "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso **Contratti di Programma Regionali**" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento

**Art. 1**

A partire dal 19 gennaio 2009 possono essere trasmesse dalle imprese interessate le istanze alla fase di accesso relativamente agli aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Regionali, previsti dal Titolo VI del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.

**Art. 2**

Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a € 281.722.093,34, di cui:

- Euro 225.000.000,00, per investimenti in "attivi materiali", linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013;
- Euro 56.722.093,34, per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, linea di intervento 1.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013.

Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

**Art. 3**

La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Sviluppo Italia Puglia S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008.

**Art. 4**

"Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", nonché i servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" "52", "58", "59", "61", "62", "72" e "82", limitatamente alla classe 82.20 "Attività dei call center", nonché le categorie e sottocategorie "38.21.01 produzione di compost", "38.32.1 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici", "38.32.20 recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche", "38.32.3 Recupero e

preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse” limitatamente al vetro ed al legno.

Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia i seguenti settori sono esclusi:

- a. pesca e acquacoltura;
- b. costruzione navale;
- c. industria carboniera;
- d. siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
- e. fibre sintetiche.

Non sono ammissibili le attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato; è ammissibile la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.

Non sono ammissibili le seguenti classi:

- 10.1 “Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne”;
- 10.2 “Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi”;
- 10.3 “Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”;
- 10.4 “Produzione di oli e grassi vegetali e animali”;
- 10.51 “Industria lattiero – casearia, trattamento igienico, conservazione del latte”;
- 10.6 “Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei”;
- 10.90 “Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali”;
- 10.81 “Produzione di zucchero”;
- 10.83 “Lavorazione del tè e del caffè”;
- 10.89 “Produzione di altri prodotti alimentari nca”;
- 11.01 “Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici”
- 11.02 “Produzione di vini da uve”;
- 11.03 “Produzione di sidro ed altri vini a base di frutta”;
- 11.04 “Produzione di altre bevande fermentate non distillate”;
- 11.06 “Produzione di malto”;
- 12.0 “Industria del tabacco”.

#### **Art. 5**

Le istanze di accesso possono essere presentate da imprese di grandi dimensioni. Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di grandi dimensioni non attiva e/o costituenda, entro la data dell’eventuale sottoscrizione del contratto, almeno il 50% del capitale sociale sottoscritto dall’impresa di grandi dimensioni controllante deve essere versato.

I progetti industriali possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche programmi di investimento di altre micro, piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria.

#### **Art. 6**

Le istanze di accesso devono riguardare progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni e 50 milioni di euro. Possono riguardare anche progetti



industriali di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), a condizione che l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza sia inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti.

Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI, queste devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

In tal caso, inoltre, nell'ambito del progetto industriale, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da altre micro, piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a Euro 700 mila.

#### **Art. 7**

I progetti industriali possono riguardare investimenti in "attivi materiali" ed investimenti in ricerca. I progetti di ricerca e sviluppo possono prevedere programmi di investimento anche da parte di due o più grandi imprese, purché una sola impresa tra esse (grande impresa proponente) si assume la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.

Nel caso in cui il progetto di Ricerca e Sviluppo preveda programmi di investimento da parte di due o più grandi imprese, occorre che l'iniziativa imprenditoriale della grande impresa proponente presenti spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto e che ciascun programma di investimento realizzato dalle altre grandi imprese aderenti presenti costi ammissibili non inferiori a Euro 1.000.000,00.

Gli investimenti in "attivi materiali" ammissibili possono riguardare:

- a. la realizzazione di nuove unità produttive;
- b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- c. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Gli investimenti in ricerca ammissibili sono solo quelli in ricerca industriale ed in sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008 e dalle disposizioni attuative di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43901 del 27 giugno 2008.

Detto regime è stato adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta n. 1834 del 30 settembre 2008, notificata al Ministero dello Sviluppo Economico con nota Prot. n. 38/11607 del 21 ottobre 2008. Per tali investimenti non sono ammesse le maggiorazioni previste dall'articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008.

Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da grandi imprese, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, l'importo di Euro 3 milioni.

Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da grandi imprese potranno superare l'importo di Euro 3 milioni a condizione che il progetto di ricerca e sviluppo risulti coerente con i piani di sviluppo o studi di fattibilità dei Distretti Tecnologici pugliesi (DT) approvati dal MIUR come da questi ultimi attestato.

Nei suddetti casi di agevolazioni in R&S a favore delle grandi imprese per importi superiori a 3 milioni di euro, si evidenzia che la coerenza dei progetti di R&S con i piani di sviluppo e/o studi di fattibilità dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere da questi ultimi monitorata semestralmente per l'intera durata di realizzazione del progetto e che il suddetto impegno da



parte dei Distretti Tecnologici (DT) pugliesi dovrà essere espressamente previsto nella sottoscrizione dei relativi contratti di programma.

Si evidenzia che i beneficiari delle agevolazioni in R&S potranno essere, oltre alla grande impresa proponente del DT, le eventuali altre aziende del DT in qualità di imprese aderenti al Contratto di Programma; la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale dei programmi di investimento è della grande impresa proponente e le spese eventualmente sostenute dal DT non sono oggetto di richiesta di agevolazione.

La concessione delle agevolazioni in ricerca alle grandi imprese per un importo superiore a 3 milioni di euro è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione Europea, nei seguenti casi:

- se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa/progetto;
- per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa/progetto.

Le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da PMI, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:

- a) Euro 1 milione per attività di ricerca industriale;
- b) Euro 700 mila per attività di sviluppo sperimentale.

#### **Art. 8**

Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato, all'Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione, Servizio Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R..

La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi. Detto documento, che dovrà essere redatto obbligatoriamente utilizzando il modulo di cui all'apposito allegato, deve essere presentato sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (cd rom).

Inoltre, dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA, i bilanci degli ultimi due esercizi e copia del libro soci. Tutta la documentazione prodotta deve essere inviata anche su supporto informatico in formato PDF.

Infine, a corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)

#### **Art. 9**

La Regione, ricevuta la documentazione di cui all'articolo precedente, avvia la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti.

Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

La Regione procederà alla verifica economica e finanziaria dei soggetti proponenti ed alla valutazione della coerenza tra la dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti, utilizzando i seguenti criteri:

1. - affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
2. - coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto;
3. - compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
4. - analisi di mercato;
5. - analisi delle ricadute occupazionali.

Per gli investimenti in ricerca la Regione provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata dal proponente in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.

Le procedure di valutazione utilizzate sono quelle indicate nell'apposito allegato.

Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale, tenendo conto dell'ordine cronologico delle istanze di accesso (a tale scopo fa fede il timbro postale di spedizione), adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale di cui all'articolo 42 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia, oltre le eventuali prescrizioni.

Il termine previsto dall'articolo 43, comma 2, del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia, per la presentazione dell'eventuale delibera del Soggetto Finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma di investimenti, nonché delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento, non può essere superiore a 150 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente.

Qualora le risorse accantonate per i provvedimenti di ammissione emessi abbiano esaurito la dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013, la Regione può inserire le eventuali altre istanze valutate ammissibili in un'apposita riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

#### **Art. 10**

Le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dall'articolo 52 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.

Per l'esame del progetto di ricerca la Regione potrà avvalersi anche di esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnicospicifiche.

Ogni progetto di ricerca presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico – economica, e ad esso sarà assegnato un punteggio necessario all'ammissibilità dello stesso, sulla base delle modalità indicate nell'apposito allegato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 43, comma 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia, la completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni può avvenire tramite il ricorso ad un finanziamento a m/l termine concesso da un Soggetto Finanziatore, o in



alternativa, in tutto o in parte, da risorse proprie documentate, comunque prive di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

#### **Art. 11**

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 9. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.

Tutti i titoli di spesa devono essere supportati dal relativo ordine di acquisto. Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di spesa in data antecedente a quella della comunicazione di cui al precedente articolo 9, il programma di investimenti è inammissibile.

Gli aiuti contemplati dal presente Avviso devono obbligatoriamente avere un effetto di incentivazione.

Pertanto, è necessario che il programma di investimento soddisfi uno o più dei seguenti criteri:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
- e) che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

#### **Art. 12**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e nel Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia, si fa riferimento alle disposizioni, con essi compatibili, previste per il settore "Industria" della Circolare MICA n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **PER INFORMAZIONI:**

Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione, Servizio Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI.

Tel. 0805405971

e.mail: [cdp@regione.puglia.it](mailto:cdp@regione.puglia.it)

Siti internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).